

La Corte di cassazione ha riconosciuto l'istituto per il caso di frode a mezzo fatture

Ravvedimento a tutto campo

Applicazione della misura estesa a ogni reato tributario

DI GIUSEPPE D'AMICO

Ravvedimento applicabile a tutti i reati tributari. Il ravvedimento consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni delle norme fiscali fino all'emissione dell'avviso di accertamento e si applica a tutti i reati penal-tributari. Sono queste le conclusioni a cui giunge la Cassazione nella sentenza 5448/2018 che smentisce una delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate nel corso di un recente forum sulle novità fiscali. L'Agenzia, difatti, richiamava la circolare delle Finanze 10 luglio 1998 n. 180/E che escludeva l'applicazione del ravvedimento operoso alle ipotesi di frode a mezzo di fatture per operazioni inesistenti in considerazione della loro intrinseca antigiridicità. Secondo la stessa Agenzia l'istituto del ravvedimento operoso consentirebbe di regolarizzare soltanto gli errori e le omissioni che non deri-

vano da un comportamento doloso al contrario di quanto previsto dalla norma di riferimento. In materia di reati tributari, prima della riforma del 2015, il versamento delle somme dovute al fisco effettuato con una conciliazione o in sede di accertamento con adesione costituiva una circostanza attenuante del reato con una riduzione dello stesso a 1/3. Tale scenario è profondamente mutato per effetto delle novità introdotte dal nostro legislatore nell'art. 13 del dlgs. 74 del 2000 «Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario» e nell'art. 13-bis del dlgs. 74 del 2000 «Circostanze del reato». Sul tema, l'art. 13 prevede, infatti, che l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis); l'omesso versamento di Iva (art. 10-ter) e l'indebita compensazione (art. 10-quater) non sono punibili

penalmente se il contribuente paga le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute prima dell'apertura del dibattimento. Sempre l'art. 13 statuisce



che per i reati di dichiarazione infedele (art. 4) e di omessa dichiarazione (art. 5) il pagamento integrale è una causa di estinzione solo se il contribuente effettua il ravvedimento o presenta la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

e prima dell'inizio di qualunque attività di verifica o di un procedimento penale. In tale scenario, per i restanti reati previsti dal dlgs. 74 del 2000 ovvero la dichiarazione fraudolenta (art. 2), l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), l'art. 13-bis del dlgs 74 del 2000 prevede che il contribuente che si è ravveduto può richiedere di accedere al patteggiamento della pena. Sull'argomento, la Cassazione statuisce con la sentenza n. 5448 del 6 febbraio 2018 che: «... le parti possono accedere al "patteggiamento" solo ove ricorra l'attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, e, cioè, solo se i debiti

tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti, comprensivi delle sanzioni amministrative, siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In ogni caso, trattandosi di una disposizione processuale, il dlgs. 74 del 2000, art. 13-bis, comma 2, trova applicazione in relazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma, indipendentemente dalla data di commissione del reato». La Suprema corte ha riconosciuto al contribuente ravveduto che aveva commesso il reato di dichiarazione fraudolenta con fatture inesistenti di accedere al patteggiamento della pena e di usufruire di importanti benefici in termini di sconti di pena e di effetti premiali.

La sentenza sul sito www.italioggi.it/documenti

IN EVIDENZA

Assegni, dai professionisti sì a sanzioni alleggerite

«La proposta di revisione delle sanzioni previste dall'art. 63 del dlgs 231/07, approvata nei giorni scorsi dalla commissione finanze della camera (sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità, si veda ItaliaOggi del 28 febbraio scorso, ndr), è estremamente positiva. Una scelta di buon senso e di giustizia che ci auguriamo possa essere accolta dal governo». Lo afferma Massimo Miani, presidente di Economisti e Giuristi insieme, l'Associazione tra avvocati, commercialisti e notai. «La proposta della Commissione appare improntata a criteri di giustizia sostanziale».

In Gazzetta Ufficiale il Piano delle arti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 dell'1 marzo 2018 è stato pubblicato il dpcm 30 dicembre 2017 recante «Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

Magistrati di pace e onorari Ok all'apertura dall'Anm

L'Associazione nazionale giudici di pace giudica positivamente l'apertura delinea dalla giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati nella nota del 27 febbraio 2018. L'Anm oggi riconosce il ruolo dei magistrati di pace e onorari, che per oltre 20 anni hanno servito con abnegazione il paese, esprimendo «la necessità di prevedere un tangibile doppio binario disciplinando il maggior impiego dei magistrati onorari in servizio con un proporzionale incremento delle indennità». Lo dice Vincenzo

Crasto, responsabile organizzativo Associazione nazionale giudici di pace.

Assogestioni restaurerà l'Abbazia di Cerrate

Assogestioni introduce per il 2018 una nuova collaborazione: sostiene il Fai - Fondo ambiente italiano. Attraverso il Salone del risparmio, infatti, contribuirà al restauro dell'Abbazia di Cerrate tra Squinzano e Casalabate in provincia di Lecce, bene in concessione al Fai dal 2011.

Torna a crescere il mercato della sola progettazione

A febbraio torna a crescere il mercato della sola progettazione: bandite 340 gare (dal 2015 si tratta di un dato secondo solo ai mesi di luglio e agosto 2017), per un valore di 58,7 milioni di euro. Rispetto al mese di gennaio l'aumento è del 30,3% in numero e arriva al 90,1% in valore. Il confronto con febbraio 2017 è anch'esso positivo: +38,2% in numero e +112,1% in valore. Lo evidenziano i dati dell'Osservatorio Oice/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura.

Decreto sui componenti del Trga di Trento e Bolzano

In G.U. n. 50 di ieri è stato pubblicato il dlgs 236/2017, «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano».

Benzina senza Iva, ecco i modelli per la garanzia

L'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la costituzione della garanzia richiesta dalla legge, nei casi in cui è possibile immettere in consumo da un deposito fiscale, o estrarre da un deposito di un destinatario registrato, benzina e gasolio per autotrazione senza il versamento dell'imposta (provvedimento 1° marzo 2018).

Lo ha reso noto ieri Fiscooggi, la rivista telematica dell'Agenzia stessa, ricordando che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di norme per il contrasto dell'evasione Iva nel campo dei carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti prevedendo che per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo o l'estrazione sia subordinata al versamento dell'Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione.

Se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un'ideale garanzia, i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estrarrebbero da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio possono procedere senza dover pagare l'Iva. Con il decreto 13 febbraio 2018 sono state definite le modalità attuative della nuova disciplina stabilendo che la garanzia, nei casi in cui essa è richiesta, deve essere prestata sotto forma di:

- cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore nominale;
- fideiussione bancaria o rilasciata da un'impresa commerciale ritenuta solvibile dal fisco;
- polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Con il provvedimento di ieri, l'Agenzia ha approvato i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia: modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Insieme ai modelli, sono state approvate anche le relative condizioni generali che regolano il rapporto tra il soggetto che rilascia la garanzia, o presso cui è istituito il deposito vincolato, e l'Agenzia delle entrate.